



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 181/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30773 del registro di segreteria proposto da

M. P. G., nato a Omissis in data Omissis, residente in Omissis , Omissis rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Chiodo per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo Studio del difensore

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile

e

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Majo per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistenti

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: condannare le Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla liquidazione della pensione di privilegio ragguagliata alla Categoria 8^a della Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, da durare a vita, con pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda [id est Omissis] a quella di effettivo soddisfo, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge; con vittoria di spese.

Per il Ministero dell'Interno: statuire il diritto del ricorrente al trattamento privilegiato con decorrenza giuridica dal congedo e, in osservanza all'articolo 191 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 concedere il beneficio economico dal Omissis, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata (Omissis).

Per l'INPS: respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato M. P. G., già Sovrintendente della Polizia di Stato cessato dal servizio con decorrenza Omissis, esponeva:

- di avere avanzato istanza in data Omissis di pensione privilegiata ordinaria, per le infermità "Omissis";
- che la C.M.O. di M. con verbale Omissis del Omissis riteneva entrambe le patologie singolarmente ascrivibili alla tabella B annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834, per anni due;
- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. Omissis del Omissis, riconosceva la dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità (Omissis);
- che, ad avviso del ricorrente, le patologie di cui sopra dovevano essere ascritte non alla tabella B, ma alla Categoria 8 della Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Ciò premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Si sono costituiti l'INPS e il Ministero dell'Interno.

In corso di causa, con ordinanza n. 2/2025 il Giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

Il CML ha reso il richiesto parere in data Omissis, rispondendo altresì a richieste di chiarimenti da parte dell'INPS.

Depositate memorie, la causa è stata discussa all'udienza del 19.11.2025.

DIRITTO

Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, con ordinanza n. 2\2025 è stato richiesto al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa in Roma (C.M.L.) parere medico legale sul seguente quesito: *“se le patologie da cui il ricorrente è affetto, già riconosciute dipendenti da causa di servizio (‘Omissis), fossero classificabili alla Tabella A, categoria 8^, come richiesto da parte ricorrente, o alla Tabella B, come da verbale della CMO BL/B n. Omissis del Omissis, alla data della visita medica di riferimento, individuando in ogni caso la corretta classificazione...”*.

Il CML ha depositato il richiesto parere, secondo cui *le infermità “Omissis” e “Omissis”, ancorché giudicate entrambe singolarmente ascrivibili alla tabella B annessa al DPR 834/81 nel corso della procedura amministrativa, insistono sullo stesso organo-apparato e determinano una menomazione complessiva ascrivibile alla VIII categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 834/81.*

Il CML ha precisato, in risposta a richiesta di chiarimenti proveniente dall'INPS, che tali patologie non sono suscettibili di miglioramento.

Il parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione (le conclusioni peritali non sono state oggetto di alcuna contestazione): conseguentemente si ritiene che la domanda di parte ricorrente risulti dimostrata, dovendosi riconoscere l'attribuzione della 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata.

Occorre quindi dichiarare che le patologie da cui il ricorrente è affetto (Omissis), già riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono ascrivibili alla 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e, per l'effetto, accertare il diritto alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio, con la corresponsione dei ratei maturati e maturandi dal mese successivo alla presentazione della domanda, dunque dal Omissis (la domanda è stata presentata in data Omissis), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al soddisfo.

Trattandosi di controversia di carattere “tecnico”, che presenta motivi di incertezza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto da M.P.G. dichiara che le patologie di cui il ricorrente è affetto (Omissis), dipendenti da causa di servizio, sono ascrivibili alla 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; per l'effetto accerta il diritto alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio connesso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui sopra, e condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi dal mese

successivo alla presentazione della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al soddisfo; spese compensate.

Milano, 19.11.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21.11.2025

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)